

Convenzione tra Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina e la Questura di Gorizia- per lo svolgimento di prestazioni in regime libero professionale a tariffa ridotta.

Tra

l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina” (di seguito ASUGI) con sede legale in Trieste Via Costantino Costantinides, 2 cap 34128 , P. IVA 01337320327, in persona del legale rappresentante Direttore Generale dott. Antonio Poggiana, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’ente, il cui potere di firma è stato delegato, con decreto n. 318 dd. 12.04.2023, al Direttore della S.C. Direzione Amministrativa di Presidio Ospedaliero e Territorio Isontino (SC DAPOT I), dott.ssa Fosca Togni;

e

la Questura di Gorizia – con sede legale in Gorizia, Piazza Cavour n. 8, cap 34170, C.F. – P.I.V.A. 80002520312, in persona del Questore Pro Tempore , Dirigente Superiore della Polizia di Stato dottor Luigi Di Ruscio, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’ente.

Premesso che:

- l’art. 89, comma 1 del CCNL 23.01.2024 della Dirigenza Sanitaria prevede, alla lett. a), la libera professione individuale caratterizzata dalla scelta diretta del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione;
- la Questura di Gorizia – per il tramite della Segreteria del Questore, rif. nota Prot. Gen. ASUGI n. 105016/A di data 16/12/2024, ha richiesto la stipula di una convenzione per prestazioni in regime di attività libero professionale a tariffa ridotta, cui l’ASUGI, con nota Prot. Gen. n. 106350/P dd. 19/12/2024, ha manifestato l’assenso;
- si ritiene opportuno addivenire alla stipula di un atto convenzionale tra ASUGI e la Questura di Gorizia, che stabilisca le modalità di espletamento delle prestazioni libero professionali presso i presidi ospedalieri di Trieste, Gorizia e di Monfalcone e lo sconto sulle relative tariffe in favore dei dipendenti della Questura e delle altre articolazioni della Polizia di Stato in provincia, dei loro familiari (parenti o affini) entro il secondo grado, nonché del personale in quiescenza ed i relativi familiari, in varie specifiche discipline.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 –Oggetto

Costituisce oggetto della presente convenzione lo svolgimento di prestazioni libero professionali, in specifiche discipline, da parte di dirigenti medici e sanitari, o dai medici specialisti ambulatoriali interni, dipendenti dell’ Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, che sono stati autorizzati all’attività libero professionale intramuraria e che hanno accettato le condizioni specifiche definite nell’art. 3, in favore dei dipendenti della Questura di Gorizia e delle altre articolazioni della Polizia di

Stato in provincia, dei loro familiari (parenti o affini) entro il secondo grado, nonché del personale in quiescenza e dei relativi familiari, in varie specifiche discipline.

Tali prestazioni verranno effettuate presso i presidi ospedalieri di Trieste, Gorizia e di Monfalcone.

I seguenti dettagli correlati alle prestazioni fornite:

- le discipline nelle quali vengono erogate le prestazioni;
- i dirigenti medici e sanitari attualmente disponibili per ciascuna disciplina;
- le tariffe sulle quali applicare lo sconto;
- le giornate ed orari previsti per lo svolgimento delle prestazioni sono sempre consultabili sulla pagina dedicata alla Libera Professione sul sito dell'ASUGI, il quale evidenzierà quelle rientranti nella presente convenzione. Nella medesima pagina saranno pubblicate eventuali modifiche alle adesioni, alle prestazioni, alle tariffe ed al luogo di svolgimento delle attività.

Resta inteso che le tariffe indicate nello spazio internet vanno poi ridotte ai sensi dell'art. 3.

Art. 2 – Espletamento dell'attività

Le prestazioni libero professionali sono svolte al di fuori dell'orario di lavoro secondo le regole previste nel vigente Regolamento aziendale sulla libera professione intramuraria.

Il dirigente, nello svolgimento delle prestazioni che lo prevedono, può avvalersi di personale di supporto diretto, i cui costi sono compresi nelle tariffe.

Le prestazioni vengono rese presso gli spazi ambulatoriali dell'ASUGI, compatibilmente con l'espletamento dei servizi da erogare nell'ambito dell'attività istituzionale, previa presentazione al dirigente che effettua la prestazione della tessera modello dell'Amministrazione ovvero, per i familiari e per il personale in quiescenza, di una specifica autocertificazione che attesti rispettivamente il rapporto di parentela previsto o la condizione di ex appartenente.

Le prestazioni vengono programmate mediante gli usuali sistemi informatici previsti per l'attività libero professionale intramuraria (CUP).

Le prenotazioni delle visite specialistiche saranno effettuate mediante il sistema CUP e/o le Farmacie abilitate il cui elenco è presente sul sito web aziendale o Chiamando il Numero Unico – Call Center Salute e Sociale 0434 223522.

Art. 3 - Aspetti economici

Le prestazioni vanno pagate entro il giorno successivo all'erogazione della prestazione mediante bonifico bancario intestato all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina codice IBAN: IIT 06 D 03069 12344 100000046103 inserendo nella causale la dicitura *'Convenzione Questura di Gorizia/ASUGI per attività libero professionale', la condizione di dipendente della Questura o di altra articolazione della Polizia di Stato in provincia, o di ex appartenente o di familiare degli stessi, il nominativo del sanitario che ha erogato le prestazioni, la data delle prestazioni.*

In virtù della presente convenzione, all'atto del pagamento, viene applicata una riduzione della tariffa prevista per la prestazione pari al 15% (quindici per cento).

Il mancato pagamento della prestazione erogata comporta la decadenza dal beneficio della riduzione della tariffa per cui l'ASUGI recupererà l'intero costo della prestazione.

Resta fermo che le tariffe conseguenti all'applicazione dello sconto, non possono essere inferiori a quelle previste per le medesime prestazioni dal nomenclatore tariffario regionale nel tempo vigente,

né all'importo stabilito a carico del cittadino a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket). Ai sensi di legge, la riduzione mantiene ferma la remunerazione dei costi aziendali ed incide quindi sulla quota (onorario) per il professionista scelto.

Art. 4 - Durata

La presente convenzione ha la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di ultima sottoscrizione e ricomprende le prestazioni eventualmente rese nelle more della formalizzazione degli atti.

La stessa potrà essere eventualmente rinnovata, previa verifica delle condizioni, mediante stipula di una nuova convenzione; l'eventuale interesse a continuare la collaborazione dovrà essere comunicato all'Azienda almeno un mese prima del termine di scadenza.

In ogni caso resta ferma la facoltà riconosciuta tra le Parti di recedere dalla presente convenzione prima della scadenza di cui sopra, indicandone motivata e concordata disdetta ovvero recesso unilaterale giustificato, mediante invio di lettera a mezzo PEC almeno 30 giorni prima.

Art. 5 – Assicurazione

Per gli aspetti assicurativi si rinvia a quanto previsto dal vigente Regolamento sull'attività libero professionale intramuraria, di cui al decreto n. 551 dd 15.07.2024 (e successive modifiche).

Nessun onere grava sulla Questura, essendo i relativi costi già ricompresi nelle tariffe scontate.

Art. 6 – Tutela dei dati personali

Con la sottoscrizione del presente Protocollo le parti danno reciprocamente atto che i dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto statuito dal Reg. UE 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dalla Legge n. 205/2021.

In particolare, con la sottoscrizione del presente Protocollo, ciascuna parte dichiara di essere stata informata sul trattamento dei propri dati personali e, in ispecie, che gli stessi siano trattati per le attività funzionali alla stipula della presente convenzione e per la gestione del relativo rapporto in convenzione, rilasciandone, quindi, esplicito consenso. Le parti prendono atto, altresì, dei diritti loro riconosciuti dagli artt. Da 15 a 21 del Reg.UE 679/2016.

Inoltre, il trattamento dei dati personali oggetto del presente Protocollo, pur non essendo obbligatorio è, comunque, necessario per procedere alla stipula della presente convenzione e per compiere gli adempimenti amministrativi conseguenti.

I dati verranno trattati sia con strumenti informatici che cartacei nel rispetto delle disposizioni contenute nel Reg. UE 679/2016 e nel D.Lgs. n.196/2003, così come modificato dalla Legge n. 205/21 e saranno conservati per il tempo ex lege previsto. I dati verranno comunicati alle strutture organizzative interne di ciascuna Parte e ai propri dipendenti, alle Compagnie Assicurative o ad altre istituzioni pubbliche solo per le finalità qui espressamente indicate.

Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti dell'informativa e consenso di cui agli artt. 6 e 13 del Reg. UE 679/2016.

Art. 7 - Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti e che non possa essere risolta in via bonaria, il Foro competente è quello di Trieste. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla

presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Art. 8 – Registrazione e imposta di bollo

Il presente Protocollo viene redatta e sottoscritto digitalmente in unico originale.

Ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 642/1972 che disciplina l'imposta di bollo, nei contratti in cui parte è lo Stato il pagamento dell'imposta spetta all'altra parte per intero e viene assolta dall'A.S.U.G.I. in modo virtuale, ai sensi dell'autorizzazione n. 173/2020 di data 02.01.2020 dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trieste.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e, ai sensi dell'articolo 57 del D.P.R. 131/1986 "Testo unico dell'imposta di registro", nei contratti in cui parte è lo Stato il pagamento dell'imposta spetta all'altra parte per intero.

Letto, approvato e sottoscritto

Trieste , *(data della firma in formato digitale)*

Il Direttore S.C. Direzione Amministrativa
Presidio Ospedaliero e Territorio Isontino
dott.sa Fosca Togni
(firmato digitalmente)

Per la Questura di Gorizia
Questore pro Tempore
Dirigente Superiore della Polizia di stato
Dott. Luigi Di Ruscio
(firmato digitalmente)